



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0011033 - 10/10/2016  
**USCITA**  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: ab

Roma, 10 OTT. 2016

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**Commercialisti e degli esperti contabili di**  
**Padova**  
**Via G. Gozzi, 2/G**  
**35131 – Padova**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 259/2016\_quesito incompatibilità Consigliere CD e presentazione lista elezioni CO*

In relazione al quesito pervenuto il 27 settembre 2016, con il quale si chiede di esprimere un parere in merito a: "Incompatibilità della carica ricoperta quale componente del Consiglio Disciplina, con la candidatura in una lista per le elezioni del Consiglio dell'Ordine che si svolgeranno a novembre 2016", si comunica quanto segue.

L'art. 8 co. 3 del D.P.R. 137/2012 prevede "l'incompatibilità tra la **carica** di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale" mentre nulla prevede in caso di sola **candidatura**. Ne deriva quindi che un consigliere di disciplina può candidarsi nelle elezioni del Consiglio dell'Ordine e continuare a svolgere l'attività disciplinare fino a quando non assume la carica di consigliere dell'Ordine e cioè dal 1° gennaio 2016. Tuttavia visto che il neoeletto consiglio dell'ordine è chiamato, il 1° dicembre 2016, ad eleggere il Consiglio Nazionale, si ritiene che i consiglieri di disciplina eletti alla carica di consigliere dell'ordine debbano optare tra le due cariche.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione